

Intervento

di Argeo Cergnar

Intervengo per quanto detto dal Prof. Pietro Berni riguardo ai contratti degli « Alpi » che non sono fondi rustici e di conseguenza non devono essere applicate le norme stabilite dalla Legge 11 Febbraio 1971 n. 11 sulla « Nuova Disciplina dell'affitto a fondi rustici ».

Per « gli Alpi » devono essere applicate le norme del codice civile riguardanti le locazioni.

Innanzitutto è necessario chiarire il significato tecnico-economico degli « Alpi » o « Alpe d'Altitudine ».

Per Alpi sono considerate quelle vaste estensioni di terreno (praterie alpine) site in alta quota, coperte di una flora naturale spontanea Alpina, ove per ragioni climatiche non può essere fatta alcuna coltivazione di erbe foraggiere falciabili e quindi non trasformabili in fieno.

Alpe = latino *Alpis* pl. *Alpes*, per luogo di pascolo. È di solito femminile; al maschile « Alpi » si usava anticamente in Toscana e si usa tuttora in Lombardia per indicare l'Alpe d'altitudine. L'ha adoperato al maschile lo scrittore Ticinese G. Zoppi « Il mio Alpi, la valletta verde per cui per secoli e secoli vissero i miei avi » dal libro *Dell'Alpe*.

Già nel 1903 il Prof. Stebler nella sua classica opera « *Alp- und weide-wirtschaft* » definisce gli « Alpi » terreni di montagna utilizzati esclusivamente per il pascolo estivo (e non per quello primaverile) e che si trovano sempre sopra il limite dei boschi e costituiscono un tutto organico naturale con proprio nome e spesso con condizioni speciali di proprietà e che non fanno parte dei beni d'inverno, cioè delle aziende agricole di fondovalle o di quelle di mezza costa silvo-pastorali.

Devo dire al Prof. Berni che « gli Alpi o Alpe d'altitudine » si distinguono dal punto di vista tecnico-economico dai cosiddetti pascoli di casa e da quelli chiamati impropriamente Alpi o Alpe o Malga,

aziende silvo-pastorali, come si differenziano dai cosiddetti maggenghi o monti, siti a mezza costa, che possiedono anche superfici estese di prato, che sono forniti di fabbricati rurali per gli uomini e per gli animali, e che fanno parte della cosiddetta linea tecnico-economica piano-monte, in quanto sono collegati con la piccola azienda montana di valle. Gli « Alpi » non sono dotati di fabbricati rurali, ma di semplici ricoveri (baite) per gli uomini, in quanto gli animali rimangono sempre all'aperto, all'addiaccio, ove viene fatto anche il formaggio grasso d'Alpi.

Il pascolo naturale permanente degli « Alpi » può essere solamente pabulato dal bestiame, non può essere falciato, né sostituito con la semina, per le caratteristiche climatiche d'alta quota, sopra la vegetazione arborea.

L'art. 22 della legge 11-2-1971 n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici) fa riferimento a terreni, che comunque vengono concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale, che non hanno niente a che vedere coi terreni, o meglio con le praterie alpine dette « Alpi » che sono pascoli d'altitudine sopra i boschi con flora vegetativa alpina spontanea, che non può essere coltivata con le buone norme della tecnica agricola a causa del clima e della ripidezza dei terreni.

Il legislatore con la dizione « utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni » si riferisce a quanto dettato dall'articolo 2135 del codice civile che definisce « imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura e di conseguenza della capacità produttiva del fondo rustico.

Così dall'articolo 2135 del codice civile emerge come l'impresa agricola appartenga alla categoria delle imprese di produzione e alle attività rivolte alla trasformazione dei prodotti agricoli e a quelle rivolte alla alienazione dei medesimi, sempre riguardanti il fondo rustico.

A pagina 15 del trattato di diritto agrario — del Prof. Giovanni Niccoli — CEDAM — 1976 - Padova, si legge. « La nozione di coltivazione del fondo è intesa in senso ristretto. Essa sta ad indicare l'attività umana volta al conseguimento dei prodotti diretti della terra ».

Si limita cioè al concetto di coltivazione del fondo « al complesso

unico ed inscindibile del ciclo dei lavori per conseguire i prodotti diretti della terra (Bassanelli - Longo) ».

« Per fondo si intende la terra resa atta alla coltura; non dunque la terra naturale, primitiva, selvatica; ma quella che per aver subito adattamenti e sistemazioni e per essere stata provvista di dotazioni immobiliari, sia divenuta terra feconda (Orlando-Cascio) ».

L'attività diretta alla raccolta dei prodotti naturali della terra, per essere carente di ogni lavoro per la produzione di frutti, non può farsi rientrare nella nozione di coltivazione e di conseguenza nel concetto di fondi rustici, come è il caso degli « Alpi » sopradefiniti. Il pascolo permanente naturale sugli « Alpi » esula dalla nozione di coltivazione del fondo, in quanto esso viene esercitato solo per mero sfruttamento a mezzo della pabulazione.

Elemento essenziale di distinzione tra la locazione e l'affitto di fondi rustici è il diverso contenuto dei due rapporti nel senso che il rapporto di locazione ha un contenuto di semplice godimento di raccolta dei prodotti naturale nel caso nostro il pabulare, mentre il rapporto di locazione ha un contenuto di semplice godimento il rapporto dell'affitto agricolo esige un'attività agricola di coltivazione da parte dell'affittuario.

Di conseguenza non bisogna confondere gli « Alpi » o « Alpe d'Altitudine » con i fondi rustici silvo-pastorali, che sono quelli che si trovano non sopra la vegetazione arborea ,ma sotto e precisamente tra i 1000 e 1500 metri, in cui i seminativi, gli erbai, i prati-pascoli si integrano e formano le cosiddette aziende silvo-pastorali di montagna, le cosiddette malghe molto diffuse negli appennini e nelle prealpi, che sono fondi rustici.

Il « Caricatore di Alpi » non è un agricoltore, ma un impresario industriale che utilizza a mezzo della pabulazione i pascoli naturali delle praterie alpine permanenti d'altitudine (dai 1600 ai 2700 metri) in parte con il proprio bestiame e per lo più con bestiame noleggiato da altri allevatori che possono essere anche di altre provincie, che gli affidano il bestiame a noleggio dai primi di luglio all'otto settembre, giorno di scioglimento della mandria (composta generalmente dai 150 ai 170 capi grossi).

Normalmente i caricatori di « Alpi » sono dei commercianti di bestiame, dei mediatori di bestiame, ma soprattutto dei Casari, ma possono anche esercitare altre attività, purché siano in grado di assumere il rischio dell'impresa, che non è di poco conto, in quanto devono rispondere del bestiame avuto in custodia, del pagamento dei

salari ai pastori-mandriani e allo specialista Casaro ed il dovuto per la locazione dell'Alpi.

Non sono « Alpi o Alpe d'Altitudine » quei fondi dotati di fabbricati rurali per il ricovero di uomini ed animali, per la trasformazione di prodotti di terreno a prato-pascolo a erbaio a bosco, in quanto questi ultimi sono da considerarsi, fondi rustici o meglio aziende agro-pastorali o silvo-pastorali, secondo la loro altitudine.